

L'analisi del D.Lgs 42/2004 consente la seguente classificazione dei vincoli:

1. Vincolo paesaggistico derivante da dichiarazione di notevole interesse di uno specifico sito.

Questa è la tipologia di vincolo più antica, essendo stata codificata per la prima volta dalla legge Croce (778/1922), cui sono seguite le due leggi Bottai, che, in “parallelo”, hanno inteso proteggere i beni culturali da una parte e quelli paesaggistici dall'altra. Trattasi, rispettivamente, di: legge 1089/1939, attinente la «*Tutela delle cose di interesse artistico e storico*»; legge 1497/1939 sulla «*Protezione delle bellezze naturali*». Con l'emanazione del primo codice del paesaggio (D. Lgs. 490/1999, che ha inaugurato la stagione dei testi unici in materia) esse sono state abrogate e inglobate nel codice stesso.

Questa categoria di vincolo deriva da specifici decreti ministeriali, le cui modalità oggi sono definite dall'art. 139 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., mentre la categoria delle “cose” assoggettabili a vincolo è specificata nell'art. 136 del decreto stesso:

- a. le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
- b. le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- c. i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale inclusi i centri ed i nuclei storici;
- d. le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Esempi:



Figura 1.3. Elementi del patrimonio culturale e naturale italiano vincolati dalla legge 1497/39 in due aree tra le più intensamente interessate dalla protezione paesistica: a sinistra una torre costiera del promontorio del Gargano, a destra il celebre profilo dell' "Aguglia" nel Golfo di Orosei in Sardegna.

Bellezze naturali
Legge paesaggio
"Bottai"





Figura 1.4. Estensione del vincolo paesaggistico relativo alle "bellezze naturali" ex l. 1497/39 (da Pavan, 1973)

2. Vincolo paesaggistico ex lege. Il vincolo in questo caso si riferisce a specifiche categorie di beni elencati nella legge, quindi non soggetti al procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, come nel caso 1. Dette categorie sono state introdotte dalla legge Galasso (431/1985) e poi riprese nei codici (vedi elenco all'art. 142 del D. Lgs. 42/2004). Considerando la tipologia dei beni tutelati, il vincolo che ne deriva è anche detto ambientale.


Esempi i vincoli di tipo a), c), g) della seguente figura.

Tavola 4: Carta del Piano Territoriale Paesaggistico Regione Lazio: beni paesaggistici vincolati



3. Vincolo Paesaggistico imposto dal Piano Territoriale Paesaggistico Regionale. Questa è la categoria vincolistica più recente ed attribuisce alle Regioni, competenti a redigere il Piano Paesaggistico, un potere vincolistico che prima non avevano. Un Piano Paesaggistico può inserire nuove strutture o panorami da tutelare attraverso il vincolo, tipo l'area archeologica della seguente figura.

Tavola 5: Allegato al D.M. 16 maggio 1973.



Altro esempio è la dichiarazione di tutela di alcuni edifici della città di Bari, dichiarata dalla Regione Puglia (vedi perimetrazione del vincolo nel relativo file).